Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 **Roma — Giovedì 11 maggio** **Numero 111**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120: » » 80: » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 585 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 del decreto-legge Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 23 gennaio 1921, num. 52;

Visto il decreto Ministeriale 11 marzo 1921 di espropriazione di terreni in Agro romano, zone di Cervara, Tor Carbone, Torre Spaccata e Lucrezia Romana, per la costituzione di centri di colonizzazione ed i piani di massima con esso approvati;

Sentito il Comitato permanente della Commissione di vigilanza per l'Agro romano

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito un Consorzio obbligatorio di bonifica agraria in Agro romano, zona D di Cervara e Tor Sapienza, avente personalità giuridica e sede in Roma.

Art. 2.

Il Consorzio è composto dei proprietari dei lotti formati con la tenuta Cervara sita nel comune di Roma tra la via di bonifica n. 6, e la tenuta Rustica, descritta in catasto alla partita 13916 mappa 61 numeri di mappa 29 — 48 parte — 49 parte — 50 parte — 51 — 52 parte — 53 — 54 — 55 — 56 — 57 — 58 — 59 — 60, confinante a nord con la restante parte della tenuta di Cervara; ad est con il fiume Aniene e la tenuta Rustica; a sud con la tenuta Rustica; ad ovest con la strada di bonifica n. 6, nonchè dei proprietari dei lotti formati, con la tenuta Tor Sapienza sita nel comune di Roma sulla via Collatina presso la stazione Tor Sapienza, descritta in catasto alla partita 1487, mappa 32 numeri di mappa 14 — 15 — 16 — 17 — 17/1 — 87 — 89, confinante a nord con la tenuta Rustica; ad est con la tenuta Rustica; ad ovest con la strada di accesso alla tenuta Rustica; a sud con la via Collatina.

Art. 3.

Il suddetto Consorzio è regolato dallo statuto allegato, visto d'ordine Nostro dai ministri segretari di Stato per l'agricoltura e per i lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTINI — RICCIO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

STATUTO del Consorzio obbligatorio di bonifica agraria di « Cevara e Tor Sapienza ».

Scopi del Consorzio

Art 1.

Il Consorzio obbligatorio degli acquirenti dei lotti di terreni alienati dal Ministero per l'agricoltura in Agro Romano, zona di Cervara e Tor Sapienza ha lo scopo di provvedere, nei limiti del comprensorio consorziale:

a) alla costruzione e manutenzione delle strade interne della zona espropriata di accesso comune per il disimpegno dei lotti non confinanti con le vie pubbliche;

b) al dissodamento dei terreni a sottosuolo tufaceo mediante scassi profondi con mezzi meccanici;

c) all'energia elettrica per impiego agricolo;

d) all'acqua per irrigazione;

e) all'acqua potabile ed in genere ad opere e lavori nei quali abbiano comune interesse i lotti di terreno sopraindicati.

Organi del Consorzio e loro attribuzioni

Art. 2.

Gli organi del Consorzio sono:

1. L'assemblea generale degli acquirenti della zona espropriata.
2. Il Consiglio d'amministrazione.
3. Il Collegio dei probiviri.

Assemblea generale

Art. 3.

L'assemblea generale degli acquirenti rappresenta il Consorzio, si raduna ordinariamente una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e per l'elezione delle cariche consorziali e in via straordinaria, sempre che lo esigano gli interessi del Consorzio, a giudizio del Consiglio d'amministrazione ovvero a richiesta motivata di almeno di un terzo dei lottisti.

Potrà anche straordinariamente adunarsi a richiesta del Ministero per l'agricoltura.

Art. 4.

La convocazione ordinaria è indetta dal Consiglio di amministrazione entro tre mesi dalla chiusura dell'anno finanziario e quella straordinaria su richiesta dei lottisti entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

L'avviso delle convocazioni deve spedirsi sei giorni prima con l'indicazione dell'ordine del giorno su cui l'assemblea sarà invitata a deliberare.

La seconda convocazione avrà luogo due ore dopo la prima e potrà per ambedue esser fatto un unico avviso.

Art. 5.

Il presidente del Consiglio di amministrazione presiede l'assemblea: in caso di assenza o impedimento è sostituito dal consigliere più anziano.

Art. 6.

Le assemblee non sono valide se non interviene almeno la metà più uno dei lottisti; in seconda convocazione però qualunque sia il numero degli intervenuti, l'assemblea può validamente deliberare.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti; se i voti sieno pari, prevale il voto del presidente.

È obbligatoria la votazione segreta per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e dei probiviri, ed in genere per tutti gli affari concernenti persone.

Art. 7.

Ogni lotto dà diritto ad un solo voto.

È ammesso farsi rappresentare alle adunanze da un mandatario per mezzo di delegazione scritta sull'avviso di convocazione.

Il mandatario può anche essere persona appartenente al Consorzio e non può mai essere incaricato di più di una rappresentanza. Se appartiene al Consorzio, oltre al proprio voto, darà quello del rappresentato.

Art. 8.

Spetta all'assemblea generale:

a) l'elezione del presidente, dei membri del Consiglio di amministrazione e dei probiviri;

b) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuali;

c) l'approvazione dei progetti dei lavori e delle modificazioni più importanti ai progetti stessi;

d) l'approvazione del riparto dei contributi e degli elenchi di contribuzione;

e) l'approvazione dei capitolati d'appalto per l'esecuzione dei lavori e la manutenzione delle opere eseguite;

f) l'autorizzazione per iniziare o sostenere controversie in giudizio;

g) l'autorizzazione a contrarre mutui passivi e in genere a tutti gli atti eccedenti la semplice amministrazione;

h) deliberare la unione del Consorzio con Consorzi del genere in Federazione, nonchè la durata e lo statuto della medesima.

Consiglio d'amministrazione

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri eletti dall'assemblea generale e si rinnova ogni anno.

Gli uscenti di carica possono essere rieletti.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente e il segretario tesoriere.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il suo presidente lo creda necessario per la trattazione di affari che interessano il Consorzio.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione è convocato con preavviso di almeno due giorni, salvo i casi di urgenza, in cui il preavviso può essere fatto anche per telegrafo.

Art. 12.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti.

Art. 13.

Ogni membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni decade di diritto dalla carica.

Art. 14.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) rivedere in ogni anno l'elenco dei lottisti per introdurvi le eventuali variazioni;

b) preparare il riparto dei contributi e l'elenco di contribuenza;

c) controllare la riscossione dei contributi ai pagamenti del segretario cassiere;

d) compilare il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale;

e) determinare il giorno e l'ordine del giorno per le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'assemblea;

f) provvedere all'attuazione di tutte le deliberazioni dell'assemblea;

g) curare la compilazione dei progetti e dei capitolati di appalto dei lavori;

h) sorvegliare l'esecuzione dei lavori e verificare periodicamente lo stato di quelli eseguiti;

i) provvedere nei casi urgenti e sotto la sua responsabilità a tutti gli affari che possono essere di competenza dell'assemblea generale, salvo a riferirne nella prima adunanza, affine di ottenerne la ratifica.

Art. 15.

Il presidente, o, in sua assenza, o impedimento, il consigliere più anziano, ha la rappresentanza legale del Consorzio.

In tale qualità ha l'obbligo di:

a) spedire gli avvisi per le adunanze:

b) di eseguire e fare eseguire le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione;

c) di firmare gli atti e la corrispondenza del Consorzio stesso;

d) di stipulare i contratti;

e) di presiedere alle aste e alle licitazioni private per lo appalto di lavori e di firmare i verbali;

f) di vigilare all'osservanza dello Statuto e delle norme legislative e regolamentari in vigore;

g) di provvedere in genere al sollecito raggiungimento delle finalità del Consorzio.

Art. 16.

Alla fine di ogni anno il Consiglio di amministrazione presenterà al Ministero di agricoltura una relazione particolareggiata sull'andamento dei lavori e sulla manutenzione di quelli già eseguiti.

Art. 17.

Il segretario tesoriere redige e tiene i verbali dell'assemblea generale e del Consiglio di amministrazione, esige i contributi consorziali ed esegue i pagamenti, cui sia autorizzato con mandati firmati dal presidente e dal consigliere più anziano.

Il Consorzio può accordarsi con altri Consorzi per affidare le funzioni di cassiere a persona, anche estranea, qualora per la entità del movimento di cassa ritenga necessaria la nomina di un cassiere provvisto di congrua retribuzione e fornito d'idonea cauzione.

Probiviri

Art. 18.

I probiviri sono nominati dall'assemblea in numero di cinque di cui tre effettivi e due supplenti. Decideranno inappellabilmente come amichevoli compositori le vertenze fra i singoli lottisti sempre in numero dispari. Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza di almeno tre membri.

Tutela governativa

Art. 19.

Sono soggetti all'approvazione del Ministero per l'agricoltura che ne esaminerà la legalità:

a) i bilanci preventivi, le eventuali variazioni di essi ed i conti consuntivi del Consorzio;

b) i regolamenti di amministrazione;

c) i contratti di mutuo quando non siano stipulati col Ministero di agricoltura;

d) le deliberazioni per stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatori in caso d'urgenza;

e) i progetti dei lavori e i piani di esecuzione dei progetti stessi nonchè i capitolati generali e speciali ed i contratti di aggiudicazione dei lavori;

f) gli elenchi di contribuenza e le deliberazioni relative al riparto dei contributi.

Art. 20.

Qualora l'Amministrazione non vi provveda il Ministero per l'agricoltura stanzierà d'ufficio nel bilancio consorziale le somme necessarie all'adempimento di obbligazioni regolarmente assunte e provvederà alla riscossione dei contributi a carico dei consorziati anche a mezzo di esattore speciale. Tutte le spese relative saranno a carico del Consorzio.

Art. 21.

Il Ministero per l'agricoltura eserciterà, anche a mezzo di ispezioni, la vigilanza amministrativa e tecnica sull'andamento della gestione del Consorzio.

Omettendosi dalla rappresentanza consorziale l'adempimento di disposizioni di legge, statuto o regolamenti può il Ministero provvedere d'ufficio per mezzo di un suo delegato ed a spese del Consorzio.

Art. 22.

Il Governo, sentita la Commissione di vigilanza per l'Agro romano, può per decreto Reale sciogliere l'Amministrazione consorziale che, per disordine amministrativo o per negligenza nella esecuzione e manutenzione delle opere, comprometta i fini per i quali fu costituito il Consorzio.

L'Amministrazione del Consorzio e la esecuzione dei lavori sono affidati ad un commissario straordinario nominato dal Ministero per l'agricoltura, il quale potrà, su conforme avviso del Ministero stesso, prescindere dal voto dell'assemblea degli interessati nei casi in cui fosse richiesta.

La ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria avrà luogo non appena il Ministero ritenga eliminate le ragioni che provocarono lo scioglimento.

Le indennità spettanti al commissario straordinario saranno a carico del Consorzio.

Art. 23.

Contro qualsiasi deliberazione della rappresentanza consorziale può dagli interessati essere presentato ricorso al Ministero per l'agricoltura nel termine di trenta giorni dalla notificazione ovvero dalla pubblicazione della deliberazione nell'ufficio del Consorzio.

Disposizioni speciali

Art. 24.

Il mancato versamento dei contributi consorziali costituisce causa di inadempienza a tutti gli effetti di cui all'art. 7 del capitolato generale per la vendita dei lotti.

Art. 25.

Per tutto ciò che non è previsto dal presente statuto e in quanto siano applicabili, si osservano le disposizioni della legge comunale e provinciale vigente e del relativo regolamento.

Disposizione transitoria

Art. 26.

Entro un mese dall'annunzio nella *Gazzetta ufficiale* del decreto di approvazione del presente statuto, il Consorzio dovrà procedere alla nomina dell'Amministrazione ordinaria.

In mancanza di tale nomina il Ministero per l'agricoltura avrà facoltà di provvedere all'immediato funzionamento dell'Ente mediante la nomina di un commissario straordinario che resterà in carica sino alla regolare costituzione dell'Amministrazione ordinaria.

Roma, 9 aprile 1922.

D'ordine di Sua Maestà:

Il ministro per l'agricoltura
BERTINI.

Il ministro dei lavori pubblici
RICCIO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

N. 2155. Regio decreto 3 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Castellamonte (Torino) deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, approvato in L. 15.240,90 col R. decreto 14 gennaio 1915, n. 618, e in L. 17.317,64 col decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1919, num. 484, è elevato a lire 15.315,46 per il periodo dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916 e a L. 17.593,20 a decorrere dal 1° aprile 1918.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduta la dichiarazione resa il 14 febbraio 1922 avanti l'ufficiale di Stato civile di Roma da don Carlo Marco Antonio Alessandro Torlonia, nato in Roma il 19 dicembre 1871 da don Giulio e da donna Anna Maria Torlonia, residente in Roma, con la quale il medesimo ha rinunziato alla cittadinanza fiumana allo scopo di riacquistare l'originaria cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9. n. 2 della legge 13 giugno 1912, n. 555;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto don Carlo Marco Antonio Alessandro Torlonia il riacquisto della cittadinanza;

Veduto il parere 3 maggio 1922 del Consiglio di Stato (sezione I), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge sopracitata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

E' inibito al predetto don Carlo Marco Antonio Alessandro Torlonia il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 9 maggio 1922.

Pel ministro
CASERTANO.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Angela Benfenati, nata a Nizza da Adolfo e da Francesca Giust, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9 n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Benfenati il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 3 maggio 1922 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito alla predetta signora Angela Benfenati il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 9 maggio 1922.

Pel ministro
CASERTANO.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE TERRE LIBERATE

Il ministro per le terre liberate, di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto;

Veduto il testo unico 27 marzo 1919, n. 426 delle disposizioni legislative per il risarcimento dei danni di guerra;

Veduto il decreto Luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 395, che istituisce le Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra nelle provincie di Belluno, Treviso, Vicenza, Venezia e Udine.

Veduto il proprio decreto 24 gennaio 1920;

DECRETA:

A modificazione dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 395, ed in virtù dell'art. 2 del decreto medesimo, il numero e la competenza territoriale delle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra nella provincia di Vicenza sono stabiliti come segue:

Una Commissione con sede a Vicenza e avente competenza nei limiti delle circoscrizioni territoriali dei due mandamenti della città e dei mandamenti di Arzignano, Valdagno, Barbarano e Lonigo.

Una Commissione con sede a Thiene e avente competenza nei limiti delle circoscrizioni territoriali dei mandamenti di Thiene e Marostica.

Sono conservate le Commissioni istituite negli altri capoluoghi dei mandamenti della stessa Provincia.

Roma, 16 settembre 1921.

Il ministro per le terre liberate
RAINERI.
Il ministro della giustizia e degli affari di culto
RODINÒ.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

Veduti gli articoli 2, 14 prima parte e 16 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Veduto il decreto Ministeriale emanato in data 23 dicembre 1921, che limita al solo contante, fino a nuova disposizione, le negoziazioni nelle borse di commercio.

DECRETA:

Articolo unico.

È consentita la contrattazione dei cambi anche a termine.

Roma, 28 aprile 1922.

Il ministro per l'industria e il commercio
TEOFILO ROSSI.
Il ministro del tesoro
PEANO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il R. decreto 5 maggio 1916, n. 505, con cui venne data facoltà al ministro del tesoro di emettere buoni del tesoro con scadenza di tre o di cinque anni all'interesse annuo del 5 0/0

Veduto il decreto Ministeriale 22 marzo 1922, n. 78355, che autorizzò l'emissione dal 1° aprile 1922 al 30 settembre 1922, di buoni triennali e quinquennali al portatore con scadenza di rimborso rispettivamente al 1° aprile 1925 e 1° aprile 1927;

DETERMINA:

I buoni del tesoro triennali e quinquennali nominativi rilasciati dalla Direzione generale del tesoro in base agli articoli [illegible] e 9 del R. decreto 5 maggio 1916, n. 505 per tramutamento di buoni del tesoro triennali, e quinquennali al portatore, di cui al decreto 22 marzo 1922, n. 78355 porteranno tanto nel testo del buono quanto in quello delle cedole, come solo e speciale distintivo di emissione, a differenza della emissione precedente, l'indicazione « 13ª emissione ».

Sono approvati per i titoli anzidetti i modelli qui annessi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 9 maggio 1922.

Il ministro
PEANO.

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.